

Sito ufficiale: (<http://www.etat.lu/CE>)

Traduzione non ufficiale

LUSSEMBURGO

CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato del Granducato di Lussemburgo trae origine dalla Costituzione del 1856.

In seguito alla revisione costituzionale del 23 giugno 1989, il Consiglio di Stato diviene una istituzione indipendente.

Una riforma incisiva è stata apportata a tale istituzione in occasione della revisione costituzionale del 12 luglio 1996, entrata in vigore il 1° gennaio 1997.

Infatti, fino al 1997 il Consiglio di Stato ricopriva una duplice funzione: da una parte, quella consultiva, in quanto esso era chiamato a esprimere pareri su tutti i progetti e proposte di legge; dall'altra, una funzione giurisdizionale, costituendo la giurisdizione suprema in materia amministrativa, mediante una Commissione del Contenzioso.

Conformemente alla sentenza *Procola* del 28 settembre 1995 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale aveva ritenuto che l'art. 6 paragrafo 1° della Convenzione europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo era stato violato, nello specifico, dalla mancanza di imparzialità richiesta alla Commissione del Contenzioso del Consiglio di Stato del Lussemburgo, il legislatore aveva proceduto a una separazione di queste due funzioni.

Tenendo conto delle conclusioni che il Consiglio di Stato aveva formulato nel parere del 7 novembre 1995, in seguito ad un esame minuzioso del diritto amministrativo, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dei Diritti dell'Uomo, è stato stabilito attraverso la suddetta revisione costituzionale del 12 luglio 1996 di istituire un ordine giurisdizionale amministrativo indipendente (*Tribunale amministrativo e Corte amministrativa*), limitando in tal modo il ruolo del Consiglio di Stato alla sola funzione consultiva.

Parallelamente a questa riforma, la competenza del Consiglio di Stato, quale organo consultivo, è stato tuttavia rafforzata. Benché fosse già considerato come il "guardiano della Costituzione", la nuova legge organica del 12 luglio 1996 investe, in maniera esplicita, il Consiglio di Stato della missione di controllare a priori la conformità dei progetti di legge e dei regolamenti alle norme di diritto di rango superiore (Costituzione, convenzioni e trattati internazionali, principi generali di diritto). Il controllo a posteriori della costituzionalità delle leggi, invece, è stato affidato a una corte costituzionale.

Gli organi amministrativi

A. Il tribunale amministrativo

Il tribunale amministrativo, con sede a Lussemburgo, delibera sui ricorsi proposti per incompetenza, eccesso e sviamento di potere, violazione della legge o delle forme intese a tutelare gli interessi privati, contro tutte le decisioni amministrative che, per legge o regolamento, non ammettono alcun altro ricorso e contro gli atti amministrativi di carattere regolamentare, indipendentemente dall'autorità che li ha emanati. In generale, conosce anche delle vertenze relative alle imposte dirette e alle imposte e tasse comunali.

Avverso le decisioni del tribunale amministrativo è esperibile appello davanti alla Corte amministrativa.

Il tribunale amministrativo svolge funzioni di giudice di merito nei ricorsi promossi contro le decisioni del direttore dell'Amministrazione dei contributi diretti nei casi previsti dalle pertinenti leggi.

B. La Corte amministrativa

Salvo contraria disposizione di legge, la Corte amministrativa, con sede a Lussemburgo, può giudicare in appello le decisioni rese dal tribunale amministrativo in qualità di giudice di annullamento, nonché le decisioni in materia di atti amministrativi a carattere regolamentare. La Corte amministrativa delibera anche in appello e come giudice di merito sui ricorsi promossi contro le decisioni rese da altre giurisdizioni, a seguito di un riesame a fini di revoca dei provvedimenti adottati, nei casi espressamente loro attribuiti da leggi speciali.

Tutti gli avvocati ammessi a patrocinare una causa dinanzi ai tribunali del Granducato sono anche ammessi a trattare in giudizio davanti alla Corte amministrativa; tuttavia, gli "avvocati iscritti nell'elenco I" degli albi professionali redatti ogni anno dai consigli degli Ordini degli avvocati hanno soltanto facoltà di espletare gli atti d'istruzione e di procedura (= ministero del procuratore legale).

Davanti alla Corte amministrativa lo Stato è rappresentato da un delegato o da un avvocato.